SENT. 52/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Oriella Martorana Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

dott.ssa Flavia D'Oro Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al RG n. **60724** promosso da **XXX**, nato a XXX il XXX, c.f. XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bava, c.f. BVANDR64L24D969O, e dall'avv. Enrico Rossi, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, via Antonio Bertoloni, 44, pec avv.andreabava@certmail-cnf.it, fax 0108680518

-appellante-

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), presso gli stessi elettivamente domiciliato

-appellata-

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 682/2022, pubblicata il 29.11.2022.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 19 marzo 2025 l'avv. Enrico Rossi, per l'appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'appellato INPS

Considerato in

FATTO

1. Con sentenza n. 682/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la ~~regione~~ Puglia rigettava il ricorso proposto dal sig. XXX , volto ad ottenere la pensione privilegiata per la patologia "*Multiple lesioni ischemiche emisferiche e tronco encefaliche 4 esprimentesi in emipiramidalismo dx, modica disfagia*".

Il ricorrente aveva rappresentato di aver partecipato nel periodo giugno-novembre 1999 a missioni operative internazionali in teatri bellici, con impiego di ordigni esplosivi ad emissione di uranio impoverito e polveri sottili. Era stato poi ricoverato il 10.09.2013 all'ospedale di Brindisi per

emiparesi destra e dimesso con la diagnosi di "*Disfasia mista, moderata emiparesi destra e quadrantopsia laterale omonima superiore destra da verosimili multiple lesioni ischemiche in emisfero sinistro. Ipercolesterolemia. Diabete Mellito tipo 2 in sindrome metabolica. Transitoria ritenzione urinaria. Iposideremia. Eczema disidrosico mani e piedi*".

In data 07.11.2013, era stato sottoposto a controllo neurologico con riscontro di sfumata emisindrome piramidale destra con lieve deficit stenico all'arto superiore destro e lieve disartria, esiti di multiple lesioni ischemiche cerebrali all'emisfero di sinistra.

Nel febbraio 2014 era eseguita RMN con riscontro di diffuse zone di gliosi da sofferenza ipossica biemisferiche. Conseguentemente, lo stesso presentava in data 06.03.2014 istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo dell'infermità: "*Multiple lesioni ischemiche emisferiche e tronco encefaliche esprimentesi in emipiramidalismo dx, modica disfagia*".

All'esito degli accertamenti sanitari svolti, l'infermità era stata giudicata ascrivibile a Tab A cat. 6^ dalla CMO di Taranto con verbale Mod. BL/B n° 033/M.M. del 15/01/2015. Il ricorrente transitava quindi nei ruoli civili del Ministero della Difesa in data 23.02.2015 e presentava all'I.N.P.S., per la medesima infermità, apposita istanza amministrativa telematica per il riconoscimento della pensione privilegiata a vita in data 26.08.2016.

L'INPS, con determinazione n. 4 del 22.01.2020, sulla base del parere negativo del CVCS n. 20750 del 30.10.2015, negava il richiesto trattamento di privilegio, stante la ritenuta assenza di dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata.

Pertanto, il sig. XXX proponeva ricorso, lamentando che non fosse stato tenuto in conto il suo impiego in teatri bellici con esposizione a polveri sottili ed elementi radioattivi.

Con la sentenza n. 682/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, previa acquisizione di perizia medico legale, rigettava il ricorso non ritenendo possibile la patologia lamentata riconducibile al servizio prestato.

2. Avverso la suddetta sentenza il sig. XXX proponeva appello, nel quale, dopo aver ripercorso i fatti, lamentava una "*Violazione di legge: violazione art. 603 D.Lgs 66/10; artt. 1078 e ss. dpr 90/10*".

La censura mossa dall'appellante essenzialmente consisteva nel ritenere errato nel caso di specie il criterio rigoroso causa-effetto, *ex* artt. 64 e 67 d.P.R. n.1092/1973, utilizzato dal giudice di prime cure nella valutazione della sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio. Lamentava l'appellante che non era stato tenuta in alcuna considerazione la circostanza che egli fosse stato, per la stessa patologia, equiparato a vittima del dovere, con l'applicazione dei criteri improntati al principio di precauzione di cui all'art. 603 d.lgs. 66/2010, nonché all'art. 1078 e ss. d.P.R. 90/2010. ~~Sulla base di tali norme si ricaverebbe un principio di precauzione e una presunzione di dipendenza per i soggetti ammalatisi che avevano partecipato a servizi in contesti bellici particolari.~~ La sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto di tale normativa speciale, la quale sostituirebbe il principio di precauzione al criterio generale della prova del nesso causale o concausale efficiente e determinate, consentendo di valutare la non sussistenza della dipendenza da causa di servizio solo in presenza della prova opposta di una causa estranea al servizio.

L'appellante chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per l'accoglimento della domanda di merito.

3. In data 3 febbraio 2025 l'appellante depositava una memoria per l'udienza del 19 maro 2025, nella quale ribadiva le proprie deduzioni, richiamando a supporto giurisprudenza più recente.

4. In data 27 febbraio 2025 depositava la propria memoria di costituzione INPS, nella quale affermava che la motivazione resa in primo grado apparirebbe coerente, ampia ed esaustiva, in relazione non solo alle chiare risultanze medico-legali in atti, ma anche alla complessiva istruttoria condotta e della normativa applicabile alla materia.

In via preliminare, l'ente rimetteva a questo giudice la valutazione sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

Nel merito, osservava che l'appello proposto invocava la violazione di norme che non disciplinano il beneficio oggetto di causa, poiché dalla lettura dell'art. 603 d.lgs. 66/2010 sarebbe evidente la differenza di presupposti tra la pensione privilegiata e i benefici richiamati da controparte. Inoltre il riconoscimento da parte della Corte d'appello di Lecce, che le patologie, da cui era stato colpito il militare, fossero riconducibili al servizio è stato esperito secondo il criterio del "più probabile che non"; e tale criterio non sarebbe applicabile al beneficio qui in parola, ma soprattutto sarebbe stato smentito espressamente dal consulente del Giudice

Sul punto, peraltro, l'ente osservava che i richiami giurisprudenziali contenuti in atto di appello erano relativi a patologie oncologiche e non cardio-vascolari, quali quelle che avevano colpito l'appellante.

In conclusione, INPS chiedeva il rigetto dell'appello.

5. All'udienza del 19 marzo 2025 le parti si riportavano ai propri atti. Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

1. Occorre innanzitutto osservare che l'art. 170 c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto. A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«*È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal*

Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:

- che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;

- e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.), qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del

giudice d'appello (Cass. 6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione".

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima, che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).

A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo

quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004). Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, (...) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

2. Premessi i principi sopra esposti, si ritiene di superare l'eccezione di inammissibilità, sollevata ma non argomentata da INPS, e si ritiene comunque infondato l'appello proposto.

Con l'impugnazione era censurata la sentenza sotto il profilo della violazione delle norme, per aver applicato al caso di specie gli artt. 64 e 67 d.P.R. 1092/1973 e non l'art. 603 d.lgs. 66/2010 e gli artt. 1078 ss. d.P.R. 90/2010.

L'art. 603 d.lgs. 66/2010 prevede che « *Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. In caso di decesso a seguito delle citate infermità o patologie tumorali, l'indennizzo è corrisposto al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti.463*

2. I termini e le modalità per la corresponsione, ai soggetti di cui al comma 1 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito, delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206, sono disciplinati dal libro VII del regolamento, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126».

L'art. 1078 d.P.R. 90/2010 stabilisce che «*Ai fini del presente capo, si intendono:*

a) per missioni di qualunque natura, le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e

fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;

c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);

d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;

e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato».

L'art. 1079 d.P.R. 90/2010 dispone che «*1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge*

23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui

all'articolo 603 del codice.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero».

Delineato così il quadro delle norme interessate, sulla base di esse la giurisprudenza ritiene che «*L'ordinamento riconosce, dunque, una tutela indennitaria a chi abbia contratto un'infermità verosimilmente riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative. Di tali condizioni, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico costituiscono solo un possibile aspetto (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 20 aprile 2022, n. 2991).*

4.- Nell'interpretazione della descritta normativa di settore, invocata a sostegno delle domande, questa Corte ha già affermato che " il complesso di tali previsioni rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute; il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito "la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni" ed è questo il punto che va correttamente interpretato; non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente

descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma; i destinatari della tutela, infatti, si trovano all' interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale; i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria" (Cass., sez. lav., 14 marzo 2023, n. 7409).

Una volta che sia acclarata l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o alle altre sostanze nocive, si deve presumere il nesso causale con la patologia tumorale (Cass., sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2996, punti 12, 13, 14 e 15 del Considerato).

Incombe sull'amministrazione che neghi il beneficio la prova contraria, che attiene al decorso eziologico alternativo della patologia denunciata (Cass., sez. lav., 10 aprile 2024, n. 9641, in coerenza con la citata ordinanza n. 7409 del 2023)» (Cass., sez. lav., n. 17017).

Emerge dunque dalla normativa e dalla giurisprudenza che le stesse norme

riguardino i benefici indicati dai sopra citati art. 603 d.lgs. 66/2010 e art. 1079. d.P.R. 90/2010.

Nessun richiamo specifico è contenuto nelle norme alla pensione privilegiata, che resta dunque regolata dalle relative disposizioni normative.

Peraltro, le norme di cui l'appellante invoca l'applicazione non escludono che debba esserci un nesso causale tra la patologia sofferta e il particolare servizio svolto in teatri bellici dove si è stati sottoposti ad esposizione dell'uranio impoverito. Chiarisce infatti anche la giurisprudenza amministrativa che non è esclusa la necessità del nesso causale, ma è solo affermata la sufficienza di un criterio probabilistico e con riferimento alle patologie neoplasiche. Così afferma detta giurisprudenza che «*8.2 Anche con ulteriore decisione di questa sez. II, 7 ottobre 2021, n.6684, si è sottolineato come l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.*

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze

scientifiche, un nesso diretto e univoco di causa-effetto collegato ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.

Tale orientamento è stato ribadito da questo Consiglio con la decisione della sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661, che esclude la necessità della dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai teatri operativi principali, tra cui quello di interesse.

Ne consegue che, una volta accertata l'esposizione del militare agli inquinanti, è l'Amministrazione che deve dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l'insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (fin qui, n. 6684/2021 cit.).

Va soggiunto che la correlazione tra le patologie neoplastiche e l'esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo acquisita in diverse sedi

scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l'esistenza del "rischio specifico" correlato all'impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico: art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007 (sez. IV, 26/02/2021 n.1661 cit.)» (Cons. Stato, n. 3886/2024).

Anche la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alle norme invocate dall'appellante afferma che «*"Secondo la disciplina legislativa appena descritta, il presupposto per la speciale elargizione non è costituito dalla mera esposizione a metalli pesanti derivanti dall'uso di ordigni contenenti uranio impoverito bensì la circostanza che tale esposizione abbia costituito la causa o concausa efficiente e determinante. Quindi l'esposizione a polveri di metalli pesanti non integra di per sé il requisito per accedere a tale peculiare attribuzione economica in quanto è necessario verificare se la malattia contratta possa considerarsi in rapporto causale ovvero concausale determinante con tale esposizione. Se ciò vale per la speciale elargizione, in quanto così espressamente prevede la normativa sopra richiamata, a maggior ragione non può sostenersi che la presenza del rischio tipizzato dal legislatore in tale contesto comporti l'automatica dimostrazione della dipendenza da causa di servizio di una patologia ai fini della concessione della pensione privilegiata"*» (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 645/2021 e nello stesso senso Sez. Campania n. 604/2023).

Alla luce di quanto detto, l'appello deve ritenersi infondato e va pertanto respinto.

3. In ragione della complessità della questione trattata, si ritiene che vi siano giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- rigetta l'appello;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio in data 19 marzo 2025 e in data 10 aprile 2025.

L'Estensore — Il Presidente

Carola Corrado — *Giuseppina Maio*

(firma digitale) — (firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Giuseppina Maio

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 16/04/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 16/04/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"